

- b) Presupposto di ricevibilità: consiste nella esistenza di un atto introduttivo, il ricorso, idoneo, valido, cioè proposto da un soggetto capace a tal fine e rituale, cioè un ricorso redatto nelle forme di obbligo.
- c) Presupposti di procedibilità: consistono in alcuni adempimenti da osservare sotto pena di decadenza come: deposito dell'atto nei termini, esibizione della prova della notificazione, integrazione del contraddittorio, mancata sopravvenienza di cause che facciano venir meno la legittimazione o l'interesse al ricorso.
- d) Regolarità fiscale del ricorso, cioè osservanza della legge sul bollo. Questo presupposto di ricevibilità è suscettibile di regolarizzazione.

2) L'attribuzione del seggio nel consiglio camerale riservato alla pesca

Si ritiene opportuno nell'esame delle varie tipologie di ricorsi dare la precedenza a quelle che si sono interessate del seggio per la pesca.

Tale seggio è stato previsto fra quelli attribuiti su decisione dell'organo che ha deliberato la composizione del consiglio camerale, a settori di particolare rilevanza, oltre a quelli espressamente elencati dalla legge e per i quali l'assegnazione del seggio è tassativa.

All'assegnazione di detto seggio concorrono generalmente due tipologie di impresa: a) quella di imprenditori singoli o in forma societaria; b) le imprese cooperative. Le prime sono associate a organizzazioni imprenditoriali di categoria a loro volta facenti parte di confederazioni imprenditoriali come il caso della Federpesca, associata a Confindustria.

Le seconde sono associate alle due confederazioni nazionali della cooperazione: Confcooperative e Lega delle cooperative le quali, spesso, si presentano in apparentamento.

I ricorsi sono stati presentati dalle organizzazioni cooperative allorché l'autorità regionale ha attribuito detto seggio alle imprese di pesca aderenti a Federpesca. Il Ministero scrivente ha ritenuto conforme alle norme il provvedimento del presidente della giunta regionale.

Secondo il disposto dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, comma 2, alla cooperazione, infatti, viene riservato un seggio. Le organizzazioni cooperative della pesca non possono partecipare all'assegnazione del seggio della pesca, in quanto nella determinazione del "peso" economico-sociale del settore pesca non entrano, in senso generale, le imprese cooperative della pesca, le quali imprese, sono conteggiate per definire il peso del settore cooperazione al quale spetta il seggio previsto dalla legge. Al momento della data della presente circolare nessuna decisione in sede giurisdizionale ha smentito la decisione ministeriale ispirata ai principi soprarisunti.

3) Rappresentanza della piccola impresa

Per tre settori economici: industria, commercio e agricoltura è ammessa la rappresentanza della piccola impresa. Le dimensioni al di sotto delle quali le imprese sono considerate piccole, sono indicate nell'art. 1 comma 1, lettera l, del DM n. 501 del 1996. Un consistente numero di ricorsi ha riguardato la piccola impresa avverso la decisione di alcuni Presidenti di giunte regionali che avevano considerato la piccola impresa un settore a se stante, assegnando seggi in rappresentanza in un determinato settore, dando la precedenza alle piccole imprese. Secondo l'opinione dello scrivente Ministero alla piccola impresa competono i seggi in relazione al proprio peso socio-economico e comunque l'assegnazione del o dei seggi deve rimanere nell'ambito dei seggi assegnati dallo statuto al settore di riferimento. E' stato sollevato il dubbio del caso limite di un solo seggio attribuito ad un determinato settore economico se detto seggio deve essere assegnato all'organizzazione della piccola industria in via prioritaria, nel caso in cui detto organismo dimostri di associare più piccole imprese della organizzazione concorrente. In proposito, l'opinione dello scrivente Ministero, che ha informato le relative decisioni sui ricorsi, è la seguente: nel caso di un solo seggio lo stesso viene assegnato all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice socio-economico a

prescindere dalle piccole imprese. Una diversa opinione avrebbe portato all'insostenibile risultato che il settore in parola fosse rappresentato esclusivamente dalla piccola impresa.

4) Ricorsi nei quali si sostiene che fra gli organismi che concorrono alla designazione dei consigli camerali, ce ne siano alcuni che non possono definirsi organizzazioni di categoria degli imprenditori.

In alcuni ricorsi è stato esaminato il rilievo secondo il quale l'Autorità regionale aveva ammesso alla ripartizione dei seggi alcuni organismi che non potevano ritenersi organizzazioni rappresentative degli imprenditori. L'attenzione era rivolta in modo particolare alle associazioni dei proprietari immobiliari e alla Compagnia delle opere. La prima tipologia di associazioni non riunisce certamente imprese e pertanto i ricorsi avversi apparivano fondati. Per la Compagnia delle opere, tramite un'approfondita analisi dello statuto e della pratica attività, si è deciso di considerare la stessa un'organizzazione imprenditoriale, anche se svolge altre attività che rientrano nella sfera delle ONLUS.

5) Ricorsi su affidabilità dei dati e delle informazioni fornite dalle organizzazioni concorrenti

La maggior parte dei ricorsi esaminati, fra gli argomenti di doglianza, esprime dubbi sulla fondatezza dei dati e delle informazioni che, ai sensi dell'art. 2 del DM n. 501 del 1996, sono stati prodotti dalle organizzazioni concorrenti.

Generalmente si tratta di affermazioni generiche non surrogate da prove concrete, che costringono l'Autorità adita a lunghe e defatiganti operazioni di controllo che ritardano l'assunzione della decisione finale. Nella maggior parte dei casi lo scrivente Ministero, prima di procedere ad operazioni di controllo sistematico degli elenchi esegue riscontri di massima, come la compatibilità delle dichiarazioni con la consistenza delle imprese del settore desunta dai dati del Registro delle imprese o indagini di riscontro presso gli enti previdenziali.

Sempre, tuttavia, il Ministero ha invitato tutte le organizzazioni ricorrenti e resistenti a produrre ulteriori dichiarazioni, di nuovo sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con specificazioni aggiuntive e più dettagliata analisi dei dati.

Esaminando a consuntivo i vari ricorsi è necessario precisare che, laddove si è proceduto ad un riscontro analitico dei dati, non si sono rinvenuti significativi scostamenti da quanto dichiarato dalle organizzazioni di categoria. In definitiva le dichiarazioni rese sotto forma sostitutiva di atto notorio devono essere ritenute valide fino a prova di falso, con onere a carico della parte ricorrente.

6) Inserimento delle imprese artigiane fra le p.m.i. allo scopo di concorrere all'assegnazione dei seggi riservati alle p.m.i.

Una doglianza del genere è apparsa raramente nei ricorsi. La trattazione di questo rilievo è informata ai seguenti criteri.

- a) le imprese artigiane debbono essere utilizzate per l'assegnazione dei seggi dell'artigianato;
- b) nel caso in cui s'intenda concorrere all'assegnazione dei seggi nei settori: credito e assicurazione, trasporti e spedizioni, servizi alle imprese, turismo possono venire utilmente dichiarate anche le imprese artigiane. In tale caso è evidente che le stesse imprese artigiane non potranno essere vantate per l'assegnazione dei seggi del settore artigianato.

Ricorsi del genere sono stati risolti richiedendo alle organizzazioni resistenti una dichiarazione sotto forma sostitutiva di atto notorio, tendente ad escludere duplicazioni.

7) Calcolo della rappresentatività delle imprese cooperative. Il caso dei dipendenti.

In alcuni ricorsi riguardanti il settore della cooperazione, le organizzazioni cooperative ricorrenti, lamentavano che nel determinare il parametro dell'occupazione, alcune cooperative avevano esposto come occupati i propri soci. Poiché le cooperative sono state costituite per fornire servizi alle